

Il presente documento di carattere ricognitivo è stato predisposto dal Servizio legale e costituisce la versione consolidata della **CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA ATERSIR E IL FORNITORE DI ACQUA ALL'INGROSSO ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.** così come risultante

- dalla *Convenzione per la regolamentazione della gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli Ambiti Territoriali Ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, ex articolo 14, comma 4, della Legge Regionale 6 settembre 1999 n. 25*, sottoscritta il 30.12.2008 e assunta agli atti della società in pari data prot. 9457;
- dall'*Atto integrativo alla Convenzione per regolamentare i rapporti fra l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) ed il gestore del servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria della fornitura del servizio idrico all'ingrosso Romagna Acque – Società delle Fonti s.p.a.* sottoscritto digitalmente il 17.01.2017;
- dalla *deliberazione ATERSIR CAMB/2020/40* del 28 settembre 2020.

...omissis...

PREMESSO

0. [che] con l'Atto integrativo sottoscritto in data 23 dicembre 2016 le Parti hanno proceduto ad aggiornare la Convenzione sottoscritta in data 30 dicembre 2008, con le previsioni contenute nello Schema di Convenzione tipo per l'affidamento del servizio idrico integrato ex Deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/IDR ove compatibili tenuto conto delle specificità del fornitore d'acqua all'ingrosso;

1. che il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ha disposto la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 147) imponendo altresì a Comuni e Province di organizzare il servizio idrico integrato come definito all'art. 141, comma 2, del medesimo decreto legislativo in modo da garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;

2. che il D. Lgs. 152/2006 ha altresì stabilito che i Comuni e le Province devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, ora contenute nel D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", successivamente modificato dall'art. 35 della legge n. 448/2001, dall'art. 14 comma 4 del D.L. n. 269/2003, poi convertito in legge n. 326/2003 e dall'art. 4 comma 234 della legge n. 350/2003;

3. che lo stesso D. Lgs. 152/2006 ha demandato ai Comuni e alle Regioni e alle Province autonome di disciplinare le forme e i modi della cooperazione tra Comuni e Province ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale (art. 148, comma 2);

4. che la Regione Emilia-Romagna ha dunque emanato la legge 6 settembre 1999 n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra Comuni e Province per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani", successivamente modificata dalla legge regionale 21 agosto 2001 n. 27, dalla legge regionale 28 gennaio 2003 n. 1 e dalla legge regionale 14 aprile 2004 n. 7;

5. che in applicazione della legge regionale n. 25/1999 tutti i comuni ricadenti negli ambiti territoriali ottimali n. 7 di Ravenna, n. 8 di Forlì-Cesena e n. 9 di Rimini, e le Province di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Rimini, hanno costituito per ogni ambito una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza dei servizi pubblici spettanti ai Comuni, anche a tutela della collettività dei cittadini-utenti, secondo il modello giuridico della convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, denominata Agenzia di ambito per i servizi pubblici (A.A.T.O.);
6. che ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 25/1999 ogni A.A.T.O. esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione;
7. che in materia di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato è stata inoltre emanata la legge regionale n. 10/2008;
8. che la Giunta della Regione Emilia Romagna, con deliberazione 3 dicembre 2001 n. 2679, ha adottato la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra le Agenzie d'ambito e i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, successivamente aggiornata con deliberazione 7 febbraio 2005 n. 177;
9. che la Giunta della Regione Emilia Romagna, con deliberazione 3 dicembre 2001 n. 2680, ha adottato gli indirizzi e linee guida per la prima attivazione del servizio idrico integrato, successivamente aggiornati con deliberazione 28 luglio 2003 n. 1550;
10. che ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 152/2006 nonché dell'art. 14 e dell'art. 10 della legge regionale n. 25/1999 i rapporti tra le A.A.T.O. e i gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni sulla base della convenzione tipo di cui al precedente punto 8, e relativo disciplinare;
11. che in seguito al processo di integrazione societaria di alcune società di servizi pubblici di Bologna e della Romagna che ha dato vita alla holding HERA S.p.A. di Bologna, la nuova società è subentrata senza soluzione di continuità in tutti i rapporti di qualunque tipo e natura instaurati dalle società stesse;
12. che HERA S.p.A. è quotata in borsa dal 25/6/2003 e, per effetto della suddetta integrazione societaria e dei pregressi affidamenti, gestisce in esclusiva il servizio idrico integrato nei territori degli Ambiti Territoriali Ottimali n. 7, n.8 e n. 9 e possiede i requisiti per fruire del regime speciale previsto all'art. 113 comma 15 bis del D. Lgs. 267/2000;
13. che le A.A.T.O. di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Rimini hanno stipulato le convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato con la società Hera S.p.A. di Bologna, rispettivamente in data 1° febbraio 2005, 26 aprile 2005 e 14 marzo 2002;
14. che l'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 25/1999, stabilisce attualmente che: «In presenza alla data di entrata in vigore della presente legge di un soggetto a partecipazione maggioritaria degli enti locali proprietario di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria, fornitore all'ingrosso del servizio idrico integrato di più ambiti territoriali ottimali, le Agenzie degli ambiti interessati coordinano tra loro le misure unitarie da assumere nei confronti di tale soggetto determinando lo schema di ripartizione della risorsa tra i diversi gestori e la relativa tariffa, al fine di perseguire l'omogeneità gestionale e tariffaria nonché l'economicità complessiva del sistema. Le misure adottate devono essere congruenti con

quanto stabilito dalla pianificazione nazionale e regionale nel settore delle risorse idriche. Il soggetto proprietario dei medesimi sistemi può effettuare, previa deliberazione degli enti locali assunta in sede di Agenzia, la gestione delle reti e degli impianti funzionali alle attività previste nel presente comma. Tale facoltà si estende anche al caso di ulteriore acquisizione da parte del medesimo soggetto, fornitore del servizio idrico integrato, della proprietà di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria.»;

15. che Romagna Acque è una società per azioni a capitale totalmente pubblico e inedito, titolare dei principali impianti di produzione dell'acqua potabile e principale fornitore all'ingrosso del servizio idrico del territorio romagnolo, ovvero di più ambiti territoriali ottimali, in virtù di concessioni di derivazione rilasciate dai pubblici uffici competenti, ai sensi del sopra citato articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 25/1999;

16. che la parte più importante dell'attività di Romagna Acque è relativa alla fornitura di acqua all'ingrosso al gestore del SII, con il quale gli Enti locali soci di Romagna Acque hanno stipulato, in sede di Agenzia, le convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato nei tre A.T.O.;

17. che gli enti locali soci di Romagna Acque in data 4 maggio 2006 hanno sottoscritto tra loro apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L. (convenzione soggetta a successive modifiche ed integrazioni), con la quale stabiliscono che la società ha natura di soggetto dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali medesimi e realizzano pertanto un controllo in comune sulla società stessa analogo a quello esercitato sui propri servizi, come previsto dall'art. 113 del citato Testo Unico;

18. che è in corso di realizzazione il progetto «Società delle Fonti», finalizzato alla riunione della titolarità e della gestione di tutte le fonti principali di produzione nella società Romagna Acque, che vedrebbe ampliata la propria attività già oggi svolta per circa la metà del fabbisogno idropotabile, e che detto progetto prevede che Romagna Acque continui a gestire gli impianti e le reti di distribuzione primaria di cui è già proprietaria, nonché gli altri di cui acquisisca la proprietà;

19. che con deliberazioni dell'Assemblea dei soci di Romagna acque 22 dicembre 2004 n. 8 e 4 maggio 2006 n. 7 sono stati approvati il Piano degli investimenti 2005-2014 ed il Piano operativo del Progetto Società delle Fonti;

20. che con deliberazione dell'Assemblea dei soci di Romagna acque 22 maggio 2008 n. 5 è stato aggiornato il Piano operativo del Progetto Società delle Fonti;

21. che in applicazione della richiamata norma regionale (articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 25/1999), le A.A.T.O. hanno deliberato di confermare in capo a Romagna Acque la gestione del complesso acquedottistico dell'Acquedotto della Romagna costituito dall'invaso di Ridracoli e dalla rete di adduzione e distribuzione primaria ad esso connessa, di cui Romagna Acque è proprietaria, con i seguenti atti deliberativi: A.A.T.O. Forlì-Cesena con delibera n. 8 del 16 aprile 2003, A.A.T.O. Ravenna con delibera n. 5 del 28 marzo 2003, A.A.T.O. Rimini con delibera n. 16 del 16 luglio 2003;

22. che mediante il citato complesso acquedottistico Romagna Acque esplica il servizio di fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato negli A.T.O. n. 7 Ravenna, n. 8 Forlì-Cesena e n. 9 Rimini, in base al vigente contratto con HERA s.p.a. per la fornitura di acqua potabile avente scadenza al 31 dicembre 2008, che riflette le decisioni assunte dalle tre A.A.T.O., ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge regionale n. 25/1999, in ordine allo schema di ripartizione della risorsa disponibile dalla diga di Ridracoli ed alla relativa tariffa;

23. che il progetto «Società delle Fonti» citato al precedente punto 19 – che prevede di concentrare in Romagna Acque la proprietà e la gestione dei principali impianti di produzione negli ambiti dei tre territori provinciali (come elencati negli allegati alla presente convenzione), in modo che la società diventi il principale fornitore all'ingrosso di acqua potabile per il servizio idrico integrato in tutti i tre ambiti – è stato deliberato dagli Enti locali delle tre province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e approvato dall'Assemblea dei Soci di Romagna Acque con deliberazioni 30 gennaio 2003 n. 2 e 18 marzo 2004 n. 1;

24. che il suindicato progetto consta di due fasi, la prima delle quali, già compiuta, prevedeva il trasferimento a Romagna Acque da parte degli Enti locali e delle Società degli *assets* di tutte le dotazioni afferenti alle principali fonti locali della Romagna, mentre la seconda prevede il trasferimento a Romagna Acque, in qualità di società delle fonti, con deliberazioni delle A.A.T.O. e ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 25/1999, della gestione degli impianti che siano dalla medesima realizzati nonché quelli trasferiti nella proprietà della medesima Romagna Acque;

25. che è stata verificata la coerenza delle finalità ambientali sottese al progetto “Società delle Fonti” rispetto agli indirizzi del Piano regionale di tutela delle acque adottato con Deliberazione C.R. 22 dicembre 2004, n. 633, come successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Regionale 21/12/2005, n. 40, in quanto la riunificazione proprietaria e gestionale delle principali reti e impianti funzionali alle attività di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria di risorsa idrica in capo ad un unico soggetto risponde a preminenti esigenze di interesse pubblico quanto al migliore uso della risorsa ed alla tutela dell'ambiente;

26. che con le convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato nei tre A.T.O. sopra richiamati il Gestore del SII ha preso atto della volontà degli Enti Locali di trasferire in capo a Romagna Acque, a partire dall'anno 2008, la gestione degli impianti e reti di captazione, adduzione e distribuzione primaria di sua proprietà, ulteriori all'Acquedotto della Romagna, destinati alla produzione di acqua potabile;

27. che in data 30 novembre 2007 è stato sottoscritto il «Protocollo d'intesa relativo alla gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini», con il quale le Agenzie di Ambito di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini hanno ribadito la volontà di riconoscere ai sensi dell'articolo 14 comma 4 L.R. n. 25/1999 e s.m.i. Romagna Acque quale unico fornitore all'ingrosso di acqua potabile ai tre A.T.O. e di confermare e riunire in capo alla medesima la gestione delle principali reti e degli impianti di captazione, accumulo, potabilizzazione, sollevamento, adduzione primaria e secondaria e distribuzione primaria di acqua potabile afferenti al Servizio Idrico Integrato nel territorio delle tre A.A.T.O.;

28. che al fine di attuare il Progetto “Società delle Fonti” e di concludere la procedura di affidamento, in attuazione del Protocollo d'Intesa relativo alla gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, ex articolo 14, comma 4, della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, sottoscritto in data 30 novembre 2007, ed ai fini dell'art. 23-bis, comma 12, del d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della l. 6 agosto 2008, n. 133, le parti redigono la presente Convenzione, con la quale si intende confermare in capo a Romagna Acque la gestione del complesso acquedottistico dell'Acquedotto della Romagna e della fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali n. 7 Ravenna, n. 8

**TESTO CONSOLIDATO – Convenzione tra ATERSIR e Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.
a seguito della modifica prevista dall'art. 2.3 dell'Allegato A al MTI-3 (deliberazione ARERA
580/2019/R/IDR, integrato e modificato dalla deliberazione ARERA. 235/2020/R/IDR)**

Forlì-Cesena e n. 9 Rimini, nonché, a fini di razionalizzazione organizzativa, risparmio economico e sostenibilità ambientale, e di integrare tale gestione con la contestuale gestione dei sistemi di captazione, adduzione, e distribuzione primaria, o singole fonti e impianti, diversi dall'Acquedotto della Romagna, già conferiti a Romagna Acque, o da essa direttamente realizzati;

29. che con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, è subentrata in tutti i rapporti giuridici alle sopresse forme di cooperazione, ivi comprese le Agenzie di ambito per i servizi pubblici di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento,

30. che l'affidamento del servizio di gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso nel territorio dei Comuni di rientranti nell'ambito di regolazione delle sopresse Agenzie di Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e la società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;

31. che l'art. 151, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prevede, con riferimento alle convenzioni esistenti, l'obbligo di integrazione “in conformità alle previsioni contenute nel precedente comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”;

32. che l'AEEGSI con Deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 ha approvato le disposizioni del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, dove al punto 6.2, lett. c) l'art. 6 -Definizione dello specifico schema regolatorio - prevede “L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti: (...) c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento.”

33. che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la Deliberazione n. 656/2015/R/IDR ha approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, deliberando in particolare “di prevedere che - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 - le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni(...)”;

34. che a tale proposito l'Agenzia ha predisposto ed approvato con Delibera di Consiglio D'Ambito n. 53 del 7 ottobre 2016 un atto integrativo alla convenzione stipulata con ciascun Gestore che recepisce le novità introdotte dallo schema definitivo di convenzione-tipo approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, dal nuovo metodo di calcolo tariffario approvato con Deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015;

35. nell'ambito di tale procedimento, l'Agenzia ha dunque proceduto ad approvare lo Schema di Atto Integrativo relativo alla Convenzione stipulata in data 30 dicembre 2008 tra le Agenzie di Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e la società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;

36. [che] successivamente, in data 06.08.2015 è stato sottoscritto con ATERSIR l'*Addendum* alla Convenzione per la regolamentazione della gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso, già sottoscritta in data 30/12/2008 (prot. n. 9457/2008) con le Agenzie d'Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (e s.m.i.) nell'ambito territoriale ottimale regionale istituito dall'art. 3 L. R. Emilia - Romagna n. 23/2011, con scadenza il 31/12/2023 ed avente ad oggetto la Delega al Gestore del Servizio Idrico di Fornitura di Acqua all'Ingrosso dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi compresi nel Piano d'ambito ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 158-bis, comma 3. Tale addendum resta pienamente efficace e costituisce parte integrante del presente atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 01 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio

pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso: è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Agenzia.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) *ratione temporis vigente*".

Articolo 1 Oggetto

1. La presente convenzione ed il Disciplinare Tecnico regolano i rapporti tra le Agenzie di Ambito di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini e Romagna Acque, unico fornitore all'ingrosso di acqua potabile nei tre A.T.O. ai sensi dell'articolo 14 comma 4 L.R. n. 25/1999 e ss.mm.ii. alla quale viene affidata la gestione di tutte le reti e gli impianti di captazione, accumulo, potabilizzazione, sollevamento, adduzione primaria e secondaria e distribuzione primaria di acqua potabile afferenti al Servizio Idrico Integrato nel territorio dei comuni serviti da Romagna acque nei tre A.T.O., come previsto dal modello gestionale approvato congiuntamente dalle Agenzie d'Ambito di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini che prevede un unico gestore del Servizio di Fornitura all'Ingrosso (di seguito SFA) per la produzione e la distribuzione primaria dell'acqua potabile così come definite dall'art. 01 della presente Convenzione.

2. La gestione connessa alle attività di cui al precedente comma 1 costituisce un sistema unitario che riguarda la produzione idropotabile dei tre ambiti territoriali e verrà interamente ricompresa nei rispettivi Piani d'ambito e nei relativi successivi aggiornamenti.

3. La presente convenzione ed il D.T. stabiliscono altresì i criteri e le norme generali sulla cui base sono regolati i rapporti tra Romagna Acque ed il Gestore del SII al quale spettano, in esclusiva, l'instaurazione ed il mantenimento dei rapporti con l'utenza e la riscossione della tariffa.

4. La gestione di cui al comma 1 include tutte le attività, nessuna esclusa, funzionali a e necessarie per la regolare erogazione del servizio nel pieno rispetto della presente Convenzione. Sono incluse quindi nella gestione, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti attività:

- a) esercizio e manutenzione ordinaria delle reti, degli impianti e di tutte le dotazioni accessorie e connesse, a partire dai punti di captazione delle risorse idriche grezze fino ai punti di consegna dell'acqua potabile alle reti di distribuzione secondaria;
- b) progettazione, realizzazione e collaudo degli interventi inclusi nei programmi approvati dalle Agenzie, compresa la manutenzione straordinaria;
- c) gestione delle aree di salvaguardia delle risorse utilizzate per il rifornimento, delimitate secondo la normativa vigente e nei limiti delle responsabilità da questa poste a carico del gestore;
- d) progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di monitoraggio delle reti e degli impianti, inclusi i dispositivi di misura della quantità e di controllo della qualità delle acque e di rilevamento dei parametri di esercizio;
- e) costruzione, conservazione e aggiornamento dell'inventario dei beni secondo le specifiche indicate dalle Agenzie;

- f) progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo territoriale, secondo le specifiche indicate dalle Agenzie;
- g) predisposizione e realizzazione del piano di emergenza, del piano di ricerca e riduzione delle perdite e del piano di gestione delle interruzioni di servizio, di cui rispettivamente agli artt. 24, 25 e 26 della presente convenzione;
- h) instaurazione e mantenimento dei rapporti con gli Enti, pubblici e privati, con le Autorità di controllo e con i soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione, in conformità alla presente convenzione;
- i) ricerca e sviluppo di nuove fonti e modalità di produzione della risorsa;
- j) tutte le attività accessorie alle precedenti necessarie al completo espletamento della gestione conformemente alla presente convenzione.

5. La gestione oggetto della convenzione rappresenta servizio pubblico essenziale ai sensi degli artt. 1 e segg. della legge 12 giugno 1990 n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) e costituisce attività di pubblico interesse.

6. Ogni riferimento fatto alla "convenzione" dovrà intendersi rivolto al presente documento ed ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante.

Articolo 2 Ulteriori obblighi delle parti

1. *soppresso.*

2. Il gestore del SFA deve fornire alla Regione e alle Agenzie d'ambito entro 30 giorni in via ordinaria, ovvero entro i tempi prescritti dagli Enti stessi in occasioni straordinarie, ogni informazione e/o documento in suo possesso attinente la gestione del servizio e ogni fatto o circostanza relativi all'erogazione del servizio.

3. Romagna acque consente l'effettuazione alle Agenzie d'ambito, alla Regione Emilia-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che le stesse ritengano opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddetti potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 30 giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustificano eventuali termini ridotti di preavviso.

[3-bis.] 1. Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria della fornitura del servizio idrico all'ingrosso, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

[3-ter.] 2. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Agenzia si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;

c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione

[3-*quater*.] 3. Per il raggiungimento della finalità di cui sopra, il Gestore del SFA si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Agenzia in attuazione della normativa vigente;

b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;

c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire, adeguati livelli di qualità agli utenti per le attività di cui all'oggetto della presente convenzione

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione”.

Articolo 3 Durata

1. La presente Convenzione decorre dall'1.1.2009 e scade il 3.12.2023, salve diverse successive disposizioni di legge.

2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

3. Nei casi di cui al comma 2, il Gestore del SFA presenta motivata istanza all'Agenzia, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'Agenzia decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

Articolo 4 Obblighi e responsabilità di Romagna Acque

1. Romagna Acque si obbliga a svolgere a regola d'arte le attività oggetto di convenzione, è responsabile del buon funzionamento della gestione e dovrà osservare la normativa vigente sulle acque pubbliche, sulle opere di ritenuta, sui rifiuti e sulle sostanze pericolose, sulla tutela

delle acque dall'inquinamento, sull'utilizzo delle risorse idriche e sulla qualità delle acque fornite ed adempiere tutti gli obblighi posti a suo carico dalla presente convenzione e relativi allegati.

2. Romagna Acque terrà sollevati e indenni le A.A.T.O. e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.

3. Romagna Acque dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione della gestione assegnata, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

4. Romagna Acque assume l'impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione del personale in coerenza con l'obiettivo del miglioramento continuo e costante del servizio.

5. Romagna Acque assume l'impegno ad adoperarsi per attivare collaborazioni, alleanze ed intese con enti di ricerca e/o ditte specializzate con l'obiettivo di individuare tecnologie in grado di favorire il risparmio idrico e migliorare la qualità della risorsa fornita.

6. Romagna Acque dovrà garantire il permanere, per tutta la durata della convenzione, delle caratteristiche e dei requisiti in base ai quali è stata individuata come gestore degli impianti di captazione, accumulo, potabilizzazione, sollevamento, adduzione primaria e secondaria e distribuzione primaria di acqua potabile afferenti al Servizio Idrico Integrato.

7. Il Gestore del SFA è inoltre obbligato a:

a) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Agenzia in base alla regolazione dell'AEEGSI;

b) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;

c) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;

d) trasmettere all'Agenzia le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;

e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Agenzia ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;

f) dare tempestiva comunicazione all'Agenzia del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Agenzia medesima;

g) restituire all'Agenzia, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;

h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;

i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni previste dalla convenzione;

j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;

- k) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- l) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore del SFA, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- m) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione.

Art. 4-bis – Ulteriori obblighi dell'Agenzia

L'Agenzia è obbligata a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore del SFA almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo all'Agenzia dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI

Articolo 5 Perimetro del servizio

1. L'esercizio della gestione avviene all'interno dei perimetri amministrativi degli ambiti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.
2. Si prende atto che Romagna Acque espleta parzialmente il servizio di fornitura all'ingrosso, per quantitativi non rilevanti della risorsa idrica, anche all'esterno dei tre ambiti territoriali ottimali. Ogni eventuale estensione delle forniture dovrà preventivamente essere approvata dalle Agenzie.
3. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione

Articolo 6 Attività ulteriori e attività connesse alla fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato

1. Si prende atto che Romagna Acque svolge, in base al proprio oggetto sociale, attività di costruzione e gestione di reti per l'energia elettrica e le telecomunicazioni e attività relative all'utilizzo del proprio patrimonio impiantistico ed edilizio ubicato in aree montane e collinari a fini turistici, educativi ed ambientali.

2. La gestione delle ulteriori attività di cui al comma 1 non deve arrecare alcun pregiudizio alla gestione del SFA. Di tale attività dev'essere tenuta contabilità separata dei costi e dei ricavi. A tali attività va ricondotta quota parte dei costi comuni e delle spese generali.

CAPO II – OPERE E IMPIANTI AFFIDATI ALLA GESTIONE DI ROMAGNA ACQUE

Articolo 7 Dotazione di Romagna Acque

1. Le opere, le reti e gli impianti la cui gestione è affidata a Romagna Acque, sono costituiti da:

- a) l'Acquedotto della Romagna costituito dall'invaso di Ridracoli, dalle gallerie di adduzione, dall'impianto di potabilizzazione e dalla rete di distribuzione primaria ad esso connessa;
- b) i sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria, le singole fonti e impianti, diversi dall'Acquedotto della Romagna, la cui proprietà è stata conferita, dai comuni proprietari e da loro società, alla stessa Romagna Acque ed ogni altra opera strumentale alla gestione del SFA;
- c) *soppresso*;
- d) opere realizzate da HERA s.p.a. nel primo triennio di gestione;
- e) le opere e gli impianti realizzati da Romagna acque in attuazione del Piano di prima attivazione di cui al successivo art. 13 nonché negli ulteriori Piani approvati dalle Agenzie di Ambito.

2. Tali beni sono specificamente individuati in apposito inventario predisposto e aggiornato annualmente da Romagna acque con criteri e modalità concordati con le Agenzie e fornito loro entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 8 Consegna delle opere, impianti, reti

1. Romagna Acque dichiara di trovarsi già nella disponibilità e di effettuare la gestione dei beni di cui all'art. 7 comma 1 lett. a) e che gli stessi sono conformi alle vigenti normative di settore e rispettano i requisiti previsti dalle normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza vigenti alla data di stipula della presente convenzione.

2. I beni di cui all'art. 7 comma 1 lett. b), di proprietà di Romagna Acque saranno affidati alla gestione di Romagna Acque, a partire dall'1 gennaio 2009.

3. Entro sei mesi dalla consegna delle opere di cui al comma 2 sarà redatto apposito verbale, nel quale Romagna Acque potrà formulare eventuali osservazioni o riserve in ordine alla qualità, alla funzionalità o ad altre caratteristiche che possano influire sulla gestione delle opere ricevute.

4. La riserva si intende decaduta se, entro i sei mesi successivi, non è confermata da dettagliata relazione tecnico economica che espliciti i contenuti ed i motivi della riserva medesima. La relazione è trasmessa alle Agenzie ed al gestore del SII per controdeduzioni e per le determinazioni finali da parte delle Agenzie stesse, convalidate dalla Regione in caso di disaccordo.

Articolo 9 Concessioni di derivazione di acqua pubblica

1. Le Agenzie d'ambito richiedono alla Regione il rilascio delle concessioni di acqua pubblica destinata ad uso e consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato, come previsto dalla specifica normativa regionale, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.
2. Le tre Agenzie confermano in Romagna Acque la titolarità della concessione di acqua pubblica derivata dalla Diga di Ridracoli e dalla Diga del Conca.
3. Le tre Agenzie individuano altresì in Romagna Acque il soggetto richiedente il rilascio della nuova concessione da Po, in località Palantone di Bondeno (FE) con trasferimento della risorsa in Romagna mediante l'utilizzo delle opere del sistema Canale Emiliano-Romagnolo. Romagna Acque, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di richiedere l'inserimento nel disciplinare di concessione di una prescrizione cui subordinare la concessione medesima ai sensi della lett. m) comma 2 art. 19 del Regolamento regionale 20/11/2001, n. 41, relativa alla necessità del permanere, per tutta la durata della concessione, del requisito della totale partecipazione pubblica di Romagna acque, pena la revoca della concessione ai sensi dell'art. 33 del medesimo Regolamento. L'eventuale mutamento di tale status dovrà essere tempestivamente e formalmente comunicato alla Regione e documentato a semplice richiesta della Regione. Tale disposizione vale anche per la concessione inerente la diga del Conca.
4. Romagna Acque sosterrà tutti i costi relativi ai procedimenti per l'ottenimento e il godimento delle concessioni di cui al presente articolo, recuperandoli attraverso la tariffa.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORNITURA ALL'INGROSSO

Articolo 10 Piano per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa

1. Il Piano è lo strumento sulla base del quale le Agenzie degli A.T.O. di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini coordinano tra loro, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della L.R. 25/1999 e nel rispetto della L.R. 10/2008, le misure unitarie nei confronti del Gestore del SFA.
2. Il Piano in particolare definisce:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i fabbisogni d'acqua potabile nei singoli ambiti territoriali e il loro sviluppo nel tempo;
 - c) la quantità di risorsa assicurata per ciascun anno e ciascun ambito;
 - d) i livelli di servizio che il Gestore del SFA è obbligato ad assicurare;
 - e) il programma degli interventi ed il relativo piano finanziario;
 - f) la tariffa di riferimento della fornitura all'ingrosso e la relativa articolazione nei bacini tariffari.
2. Il Piano è redatto in coerenza con il Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque di cui al D. Lgs. n.152/2006 e in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.
3. Il Piano per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa, dopo la sua approvazione da parte delle tre Agenzie, costituisce parte integrante dei Piani d'Ambito di cui all'art. 12 della L.R. 25/99 e Romagna Acque si obbliga, fin d'ora, ad attuarlo come approvato per le parti di propria competenza. Tale piano è oggetto di

aggiornamento periodico nel rispetto delle disposizioni dell'AAEGSI e come approvato in sede di approvazione degli schemi regolatori da parte di ATERSIR.

4. L'Agenzia assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

5. Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'Agenzia - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI. L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

6. L'Agenzia assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

7. L'Agenzia assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Art. 10-bis – Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1° c. – Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione

Art. 10-ter – Istanza di riequilibrio economico-finanziario

1° c. – Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della

predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Agenzia istanza di riequilibrio.

2° c. – L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

3° c. – È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Art. 10-*quater* – Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario (*)

1° c. – Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

2° c. – Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

3° c. - Nei casi in cui, nell'ambito del periodo regolatorio pro tempore vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui al precedente comma 1°c., l'adozione delle predette misure avviene contestualmente all'elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria.

Art. 10-*quinquies* – Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

1° c. – L'Agenzia decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di

priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'Agenzia, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

2° c. – L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

3° c. – L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione

Articolo 11 Durata del Piano

1. Il Piano ha durata fino al 31.12.2023. Esso viene aggiornato come previsto all'art. 10 comma 3.

Articolo 12 Procedura di formazione del Piano

1. A titolo di maggior dettaglio, per la predisposizione, si precisa che lo stesso deve contenere le seguenti informazioni:

- a) i quantitativi di fornitura, definiti nel rispetto delle regole fissate dagli schemi regolatori;
- b) la descrizione dettagliata delle opere e degli impianti esistenti che assicurano allo stato attuale la produzione di risorsa per i territori dei tre A.T.O.;
- c) la descrizione dettagliata dei sistemi di adduzione primaria e secondaria e distribuzione primaria e dei punti di interconnessione con le reti di distribuzione secondaria;
- d) lo schema della fornitura e dell'adduzione;
- e) il programma degli investimenti necessari e la relativa articolazione annuale per assicurare la disponibilità della risorsa e la continuità del servizio, in coerenza con la previsione sull'evoluzione della domanda;
- f) la descrizione dettagliata della propria organizzazione aziendale e la previsione di eventuali modifiche atte a migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione;
- g) i costi operativi e la previsione della loro evoluzione, anche in conseguenza della realizzazione del piano degli investimenti e dell'attuazione delle misure di efficientamento previste, debitamente documentati;
- h) il piano economico e finanziario della gestione;
- i) la richiesta tariffaria, in applicazione del metodo normalizzato vigente.

2. Atersir, valute le proposte del Gestore del SFA, approva il Piano nei termini previsti ai sensi dell'art. 10.

**Articolo 13 Piano di prima attivazione per l'organizzazione e la gestione del servizio di
fornitura all'ingrosso della risorsa per il periodo 2009-2012**

1. Nelle more dell'approvazione del Piano di cui all'art. 10, le A.A.T.O. sottoscrivono e allegano alla presente Convenzione il Piano di prima attivazione per l'organizzazione e la gestione delle attività di fornitura all'ingrosso della risorsa per il periodo 2009-2012.
2. Il prezzo dell'acqua fornita all'ingrosso dal Gestore del SFA al Gestore del SII è determinato in applicazione della presente Convenzione e del Piano di prima attivazione di cui al presente articolo.
3. Entro 120 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione le Agenzie e Romagna Acque sottoscriveranno il Disciplinare Tecnico relativo al servizio di fornitura all'ingrosso.

CAPO IV - FINANZIAMENTO

Articolo 14 Piano e risorse finanziarie

1. Romagna Acque attua i Piani di cui agli artt. 10 e 13 per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa approvati dalle A.A.T.O. e ne accetta gli obblighi conseguenti in materia di investimenti, livelli di servizio e prezzo dell'acqua all'ingrosso.
2. Le risorse finanziarie saranno reperite attraverso:
 - a) la tariffa;
 - b) il finanziamento diretto degli Enti locali costituenti le Agenzie;
 - c) qualunque altra forma di finanziamento deliberata dalle Agenzie e/o altri enti pubblici.

Art. 14-bis – Rapporti tra Gestore del SFA, Agenzia e Gestore del SII

1. L'Agenzia provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai gestori del SFA operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'Agenzia.
2. Il Gestore del SFA eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'Agenzia in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.
3. Laddove il Gestore del SFA eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'Agenzia nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'Agenzia competente per il gestore servito. Decorso 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'Agenzia competente procede.

Articolo 15 Tariffa del servizio

1. Rispetto alla Convenzione vigente sottoscritta in data 30 dicembre 2008 trovano applicazione le disposizioni del metodo tariffario idrico dell'AEEGSI per il periodo regolatorio di riferimento.

Articolo 16 Indicatori e progetti di intervento

1. I progetti di intervento, i relativi investimenti, i tempi e le modalità di realizzazione dei medesimi sono riportati nel Piano di cui all'art. 10, salvo quanto previsto dall'art. 13 per il periodo 2009-2012.
2. Romagna Acque è tenuta a realizzare i progetti di intervento nei tempi stabiliti nei Piani di cui agli artt. 10 e 13 e secondo le modalità previste nel Disciplinare Tecnico. In difetto si applicano le penali previste dall'art. 32 della presente convenzione, nonché dal citato Disciplinare Tecnico.

Articolo 17 Indicatori e livelli di qualità del servizio

1. Nel Disciplinare Tecnico sono stabiliti i livelli di qualità della gestione ed i relativi indicatori.
2. Romagna Acque è tenuta a raggiungere gli standard previsti nei tempi e nelle modalità prescritti dal Disciplinare Tecnico.
3. In difetto si applicano le penali previste dall'art. 32 e nel Disciplinare Tecnico.

Articolo 18 Varianti al programma degli interventi e al modello gestionale

1. Le varianti al programma degli interventi necessarie per adeguare la gestione a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti negli obiettivi di qualità definiti dall'Agenzia, sono di norma approvate quali parti integranti e sostanziali degli schemi regolatori deliberati da Atersir nell'ambito delle procedure di aggiornamento tariffario ai sensi delle disposizioni in materia tariffaria dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.
2. In via eccezionale, al di fuori delle suddette procedure di aggiornamento tariffario, ai fini delle varianti al programma degli interventi trova applicazione quanto disposto dall'Agenzia con Deliberazione 70/2015 e s.m.i.

CAPO V – RAPPORTI TRA GESTORI

Articolo 19 Subentro di Romagna Acque ad HERA nella gestione delle fonti di produzione

1. Romagna Acque dà atto che al fine di regolamentare i rapporti con il gestore HERA s.p.a. in ordine ai beni relativi alle cosiddette “fonti locali di produzione” conferite a Romagna Acque in attuazione del richiamato progetto «Società delle Fonti», ha raggiunto accordi per l'acquisto del relativo ramo di azienda e che, per il biennio 2009-2010, HERA e Romagna Acque stipuleranno fra loro accordi per il perfezionamento del subentro nella gestione delle fonti locali.

Articolo 20 Fornitura della risorsa idrica al gestore del SII

1. La fornitura di risorsa all'ingrosso al gestore del SII sarà regolata da appositi accordi fra quest'ultimo e Romagna Acque, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle A.A.T.O..

CAPO VII - CONTROLLO

Articolo 21 Controllo da parte delle Agenzie e della Regione

1. Le A.A.T.O. e la Regione ai sensi della legge regionale 30 giugno 2008 n. 10, esercitano il potere di controllo della gestione affidata e hanno facoltà di richiedere a Romagna Acque, che deve dare adeguata risposta nel tempo più breve possibile compatibilmente con la complessità della richiesta e dell'attività necessaria per ottemperarvi, tutte le informazioni in suo possesso attinenti la gestione del servizio, nonché ogni fatto o circostanza relativi alla regolare erogazione del servizio e sull'efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
2. Le A.A.T.O. si riservano ogni più ampia facoltà di eseguire, direttamente o tramite soggetti o professionisti da esse incaricati, ogni controllo necessario ad accertare lo svolgimento della gestione secondo la qualità, le modalità ed i criteri previsti nella presente convenzione.
3. Le A.A.T.O. controllano la gestione e l'attività del gestore del SFA al fine di:
 - assicurare la corretta applicazione della tariffa per la fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato;
 - verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dai Piani;
 - valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
 - definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione dei Piani.
4. Per la realizzazione di quanto sopra, Romagna Acque si obbliga a sottoporre a proprie spese a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società abilitata.
5. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto impegnandosi ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile, nel rispetto dei principi di separazione contabile indicati da AEEGSI.
6. Romagna Acque si impegna a sottoporre a proprie spese la propria attività a certificazione tecnica quinquennale da parte di professionisti individuati dalle A.A.T.O.. Tale certificazione dovrà in particolare accertare che le opere da realizzare e realizzate in esecuzione dei piani previsti nella presente convenzione siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di congruità dei prezzi e che Romagna Acque colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.
7. Romagna Acque consente l'effettuazione, alle A.A.T.O., alla Regione Emilia-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che gli stessi ritengano opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti la gestione oggetto di convenzione. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 30 giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorranti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.
8. Romagna Acque presta alle A.A.T.O. o agli organismi di controllo ogni collaborazione, agevolando i controlli e fornendo i dati richiesti nei tempi concordati.

Articolo 22 Comunicazione dati sulla gestione

1. Romagna Acque è tenuta a fornire alle A.A.T.O. tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione della fornitura all'ingrosso e lo stato di attuazione del piano di investimenti nei tempi e con le modalità stabilite nel Disciplinare Tecnico.
2. I dati tecnici, economici e gestionali verranno resi disponibili scorporando tutto ciò che non attiene alla gestione della fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato individuata all'art. 1. A tale scopo Romagna Acque è organizzata con un sistema di contabilità analitica che consente di produrre le informazioni al livello di dettaglio necessario.
3. Nel Disciplinare Tecnico viene riportato il riepilogo degli obblighi di comunicazione che Romagna Acque deve rispettare periodicamente, con la specifica delle relative frequenze, dei relativi formati e delle relative modalità di trasmissione. In particolare Romagna Acque è tenuta a fornire rapporti e rendiconti aventi i contenuti e le periodicità specificati nel Disciplinare Tecnico, come di seguito elencati:
 - a) rapporti trimestrali sull'avanzamento degli investimenti contenenti, almeno, le informazioni indicate nel Disciplinare Tecnico;
 - b) rapporto annuale sulla gestione e sulle previsioni per l'anno in corso, entro il 30 giugno di ciascun anno, illustrante tutti i fatti ed i dati rilevanti dell'esercizio precedente e le previsioni per quello in corso, come indicato dal Disciplinare Tecnico;
 - c) dati relativi alla quantità ed alla qualità dell'acqua fornita ed alle interruzioni del servizio, con cadenza trimestrale.
4. Le Agenzie si riservano di specificare, con apposite direttive, la forma ed i contenuti di dettaglio dei rapporti e dei rendiconti previsti dal presente articolo.
5. Per i fini del presente articolo Romagna Acque deve organizzare e mantenere un proprio sistema di controllo interno conformemente alle disposizioni del Disciplinare Tecnico.
6. Fermi restando gli obblighi di informazione di cui al comma 3 lett. a), b) e c) del presente articolo, Romagna Acque è tenuta a segnalare tempestivamente ogni circostanza anomala riscontrata alle A.A.T.O. e alle Autorità competenti, quando prescritto dalla normativa vigente.
7. Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, le A.A.T.O. applicheranno le penali previste nell'art. 32 della convenzione, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 35 nell'ipotesi di reiterata inadempienza.

Articolo 23 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e certificazioni di qualità e ambiente

1. Romagna Acque si dota di un sistema di gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro certificato secondo la norma OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001:1999.
2. Romagna Acque si dota di un sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000.
3. Romagna Acque si dota di un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004.
4. Romagna Acque si impegna a mantenere i suddetti sistemi di gestione certificati secondo le norme suddette e a trasmettere annualmente copia delle certificazioni alle Agenzie.
5. Romagna Acque garantisce alle A.A.T.O. l'accesso alla documentazione dei sistemi di gestione.

Articolo 24 Piano di Emergenza

1. Entro dodici mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione Romagna Acque predispone un Piano di Emergenza in conformità a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico, sottoponendolo ad approvazione delle A.A.T.O. e degli Enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 25 Piano di ricerca e riduzione delle perdite

1. Entro il primo anno di gestione, Romagna Acque dovrà adottare, sottoponendolo alla preventiva approvazione delle A.A.T.O., un piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche, in conformità a quanto riportato nel Disciplinare Tecnico. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 99/97, Romagna Acque si impegna a trasmettere, entro il mese di febbraio di ogni anno, i risultati delle rilevazioni delle perdite degli acquedotti, effettuate in base ai criteri ed al metodo di valutazione di cui al D.M. 08/01/1997 n. 99.

Articolo 26 Piano di gestione delle interruzioni di servizio

Entro il termine di dodici mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione Romagna Acque dovrà adottare il Piano di gestione delle interruzioni di servizio di cui al Disciplinare Tecnico, da sottoporre alle A.A.T.O. ai sensi dell'allegato 8.2.9 del D.P.C.M. 04/03/1996.

Articolo 27 Servizio di controllo territoriale e analisi per i controlli di qualità

Il Gestore, ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs 152/2006 e degli articoli 5, 7 e 10 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modificazioni, svolge il servizio di controllo territoriale e provvede al controllo di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e distribuzione e nei potabilizzatori, anche tramite convenzioni con altri Gestori.

Il Gestore è tenuto, entro la fine di ciascun anno, a partire dall'anno 2009 a valere per l'anno 2010, a redigere un Piano di controllo valido per l'anno successivo nel quale devono essere riportati:

- i punti di campionamento,
- i profili analitici di controllo,
- le frequenze di controllo.

Il Piano di controllo deve essere reso disponibile alle Agenzie le quali potranno richiedere al Gestore motivate modifiche e/o integrazioni qualora dovessero ravvisare mancate risposnde alla normativa vigente.

CAPO VIII – REGIME FISCALE

Articolo 28 Imposte, tasse, canoni

1. Saranno a carico di Romagna Acque, che le recupera attraverso la tariffa, tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dai Comuni e obbligatori a termini di legge.

CAPO IX – ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE

Articolo 29 Divieto di cessione della convenzione e di subaffidamento della gestione

1. È fatto divieto a Romagna Acque di cedere o subaffidare anche parzialmente la gestione della fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con

l'incameramento da parte delle A.A.T.O., che le suddividono 1/3 per ciascuna, delle garanzie prestate da Romagna Acque.

2. Romagna Acque, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato e fermo quanto previsto dall'art. 113, comma 5ter, del d.lgs n. 267/2000, potrà avvalersi per l'esecuzione di singole attività strumentali alla gestione della fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato, di soggetti terzi, individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari.

Articolo 30 Rimessione della gestione

1. Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 35, tutte le opere e attrezzature utilizzate da Romagna Acque per l'esercizio della fornitura all'ingrosso oggetto della presente convenzione, ivi comprese quelle finanziate tramite la tariffa all'ingrosso ovvero finanziate dalla medesima Romagna Acque purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia, anche non completamente ammortizzate devono essere rimesse nella disponibilità della medesima Agenzia in buono stato di manutenzione in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

2. Eventuali nuovi conferimenti da parte dei Comuni, di beni già in uso al Gestore del SFA, verranno riconosciuti eleggibili ai fini tariffari unicamente con riferimento alla componente dei costi operativi.

3. L'Agenzia è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore del SFA almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

4. L'Agenzia verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore del SFA entrante.

5. L'Agenzia dispone l'affidamento al Gestore del SFA entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

6. L'Agenzia individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore del SFA uscente, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore del SFA subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore del SFA formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'Agenzia delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

7. In caso di disaccordo del Gestore del SFA in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Agenzia, il Gestore del SFA medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Agenzia. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

8. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore del SFA uscente cede al Gestore del SFA subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Agenzia sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore del SFA subentrante può subentrare nelle

obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

9. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore del SFA uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Agenzia, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del SFA.

10. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Agenzia, nel termine indicato, il Gestore del SFA prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Agenzia unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore del SFA entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore del SFA entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

CAPO X - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 31 Cauzione, sanzioni pecuniarie e coperture assicurative

1. Si dà atto che Romagna Acque, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione e relativi allegati, costituirà, entro 120 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, una idonea cauzione mediante fideiussione prestata da Istituto autorizzato ai sensi dell'art. 1 lett. b) della L. 348/82 con modalità "a prima richiesta" da parte di ciascuna AATO per un importo non inferiore al 5% del ricavo medio di esercizio previsto nel relativo periodo di regolazione, con le modalità ed alle condizioni previste all'art. 75 comma 4 del D. Lgs. 163/2006.

2. Da detta cauzione le A.A.T.O. potranno prelevare l'ammontare delle penali e sanzioni eventualmente dovute da Romagna Acque per inadempienze agli obblighi da essa assunti e previsti nella convenzione e nel Disciplinare Tecnico. Romagna Acque dovrà reintegrare il deposito delle somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione congiunta delle A.A.T.O., pena la risoluzione della convenzione ai sensi del successivo art. 35.

3. La fideiussione opererà per tutto il periodo di validità della convenzione e fino a dichiarazione liberatoria rilasciata dalle A.A.T.O., su istanza di Romagna Acque.

4. Fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti a Romagna Acque, questa dovrà comunque garantire la copertura dei rischi derivanti dalla gestione, per danni causati alle A.A.T.O. ed a terzi, per tutto il periodo di validità della convenzione, mediante copertura assicurativa per danni da qualunque causa determinati a beni esistenti o di nuova realizzazione, strumentali all'espletamento del servizio, copertura assicurativa di responsabilità civile verso le A.A.T.O., i terzi in generale ed i prestatori di lavoro, con idonei massimali di garanzia.

5. Qualora durante lo svolgimento del servizio la stessa Romagna Acque arrechi danni agli impianti e alle reti utilizzati per la fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato dovrà in ogni caso darne comunicazione scritta alle A.A.T.O.

L'Agenzia è tenuta a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore del SFA, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 32 Penali

1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nella convenzione e nei relativi allegati, o di comportamento omissivo o commissivo di Romagna Acque suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità della gestione ed il raggiungimento degli obiettivi, le A.A.T.O. medesime trasmetteranno a Romagna Acque formale lettera di contestazione e, se del caso, provvederanno all'addebito di penali sulla cauzione di cui all'art. 31 commisurate alla gravità dell'inosservanza e al danno eventualmente subito da esse o dagli Enti locali associati. È facoltà di ciascuna AATO contestare al gestore eventuali inadempimenti di mero rilievo locale.

A Romagna Acque saranno applicate le penali previste dal presente articolo in caso di:

- a) mancato rispetto dei tempi di attuazione dei singoli investimenti previsti dai Piani. In tal caso verrà determinata una penale pari al 5 % del valore dell'opera non realizzata. Il disciplinare tecnico definirà le modalità di applicazione di tale penale per i periodi di regolazione tariffaria successivi al primo. Per il primo periodo tariffario, tale penale, calcolata con riferimento alla singola annualità, verrà applicata al termine del periodo di regolazione, solo qualora perduri la non completa realizzazione dell'opera e il valore dell'importo realizzato non sia almeno pari al 70 % del valore totale previsto dal Piano per il relativo intervento.
- b) mancato raggiungimento degli standard di cui all'art. 17 della convenzione, secondo le modalità di cui al Disciplinare Tecnico;
- c) omessa o ritardata comunicazione delle varianti al programma degli interventi o al modello gestionale di cui all'art. 18 della convenzione;
- d) omessa o ritardata comunicazione dei dati sul servizio di cui all'art. 22 della convenzione, secondo le modalità di cui al Disciplinare Tecnico;
- e) mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 23 della convenzione.

2. È comunque fatta salva la possibilità delle A.A.T.O. di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

3. Romagna Acque può inoltrare alle A.A.T.O. istanza di disapplicazione delle penali quando ritenga di poter dimostrare la propria estraneità e la mancanza di colpa.

4. Le somme derivanti dall'applicazione delle penali sono incamerate dalle Agenzie.

5. Nei casi previsti dal Disciplinare Tecnico, Romagna Acque è tenuta al pagamento di una penale qualora si verificassero scostamenti dei volumi fissati dal Piano per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa superiori ai limiti di tolleranza fissati nel Disciplinare stesso. L'entità della penale è stabilita dal Disciplinare tecnico in misura percentuale sul fatturato del servizio di fornitura all'ingrosso dell'anno in cui è riscontrata la violazione.

L'Agenzia comunica all'AEEGSI le penali applicate, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 33 Sostituzione provvisoria

1. In caso di inadempienza grave di Romagna Acque, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità della gestione di fornitura all'ingrosso, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure la fornitura non venga eseguita che parzialmente per dolo o colpa grave di Romagna Acque, le A.A.T.O. potranno prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio di Romagna Acque, compresa la provvisoria sostituzione di Romagna Acque stessa nella funzione di gestore del SFA.
2. Le A.A.T.O. potranno sostituire Romagna Acque anche nell'ipotesi di cui all'art. 18 per la realizzazione degli interventi in variante in esso contemplati.
3. La sostituzione di Romagna Acque, nei casi previsti dai commi 1 e 2, deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale le A.A.T.O. contestano a Romagna Acque l'inadempienza riscontrata intimandole di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.
4. Ove ricorrano le condizioni di cui al Disciplinare Tecnico, le A.A.T.O. hanno facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari, quarantotto ore dopo la messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo a Romagna Acque, senza necessità di ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 34 Comunicazione di modificazioni soggettive

1. È fatto assoluto divieto a Romagna Acque, pena la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi del successivo art. 35, di effettuare modificazioni soggettive che comportino la perdita, in capo alla stessa Romagna Acque, dei requisiti di cui all'art. 113 comma 4 lett. a) del d. lgs. 267/2000.
2. Romagna Acque si impegna a trasmettere senza indugio alle A.A.T.O. qualunque eventuale variazione dei requisiti di cui al comma 1. In particolare, al di fuori dei casi previsti dall'art. 10, comma 4, lett. a) della legge regionale n. 25/1999, qualora Romagna Acque sia interessata da modificazioni soggettive derivanti da scorporo di rami d'azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori del settore, ovvero da modificazioni comportanti variazione dei requisiti in base ai quali Romagna Acque è stata individuata nel ruolo di gestore del SFA, Romagna Acque stessa è tenuta a comunicare entro e non oltre 30 giorni siffatte operazioni alle A.A.T.O., le quali, se non vi ostano gravi motivi, autorizzeranno alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione della fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato fino alla scadenza della convenzione.
3. La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al comma 2 è causa di risoluzione di diritto della convenzione. Il mancato rispetto del diniego dell'autorizzazione espresso dalle A.A.T.O. alle modificazioni societarie di cui al secondo comma è causa di risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art 35.

Articolo 35 Risoluzione della convenzione

1. La presente convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento di Romagna Acque o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.
2. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando Romagna Acque non abbia posto in essere la gestione alle condizioni essenziali fissate dalla convenzione o in caso di interruzione

totale e prolungata della fornitura al di fuori di cause di forza maggiore, le A.A.T.O. potranno decidere la risoluzione della convenzione.

3. Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto della convenzione, ai sensi dell'art.1456 C.C.:

- il subaffidamento della gestione in violazione dell'art. 29, salvo quanto consentito nel comma 2 dell'articolo medesimo;
- la mancata comunicazione delle modificazioni soggettive di cui all'art. 34;
- il mancato rispetto del diniego dell'autorizzazione alle modificazioni societarie previste dall'art. 34;
- il mancato reintegro della cauzione in misura pari alla somma prelevata, entro 15 giorni dalla comunicazione congiunta delle A.A.T.O..

4. Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:

- a) ripetute gravi deficienze nella gestione della fornitura all'ingrosso;
- b) ripetute gravi inadempienze ai disposti della convenzione.

5. Nei casi indicati dalle lettere a) e b) del comma che precede, ai sensi dell'art. 1454 C.C. le A.A.T.O., a mezzo di regolare diffida, sono tenute a concedere a Romagna Acque un congruo termine per adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto della convenzione.

6. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate a Romagna Acque e le A.A.T.O. avranno facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 36 Foro competente

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione, saranno devolute secondo competenza al giudice ordinario (Foro di Forlì) o al giudice amministrativo (Foro di Bologna).

CAPO XI – NORME FINALI

Articolo 37 Clausola interpretativa

Posto che la gestione della fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato è qualificabile come servizio pubblico e che le A.A.T.O. hanno come proprio scopo istituzionale la tutela della collettività dei cittadini-utenti, resta convenuto che tutte le disposizioni della presente convenzione, del Disciplinare Tecnico e degli altri allegati alla convenzione che dovessero risultare di dubbia o non chiara interpretazione, dovranno essere interpretate nel senso più favorevole ai cittadini-utenti (*favor utentis*).

Qualsiasi modifica o integrazione della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Integrativo, le Parti fanno riferimento ai contenuti della Convenzione vigente sottoscritta in data 30 dicembre 2008, ove compatibili con le previsioni contenute nello Schema di Convenzione tipo per la regolazione

**TESTO CONSOLIDATO – Convenzione tra ATERSIR e Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.
a seguito della modifica prevista dall'art. 2.3 dell'Allegato A al MTI-3 (deliberazione ARERA
580/2019/R/IDR, integrato e modificato dalla deliberazione ARERA. 235/2020/R/IDR)**

dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato approvato dall'AEEGSI con Deliberazione n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, con il metodo tariffario pro tempore vigente e con la normativa vigente in materia

...omissis...